



**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del popolo italiano

**Tribunale di Udine**

**2<sup>a</sup> sezione civile**

Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del **dott.**

**Andrea ZULIANI**, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n° 5475/14 R.A.C.C. (con cui è stata riassunta la causa già iscritta al n° 6584/11 R.A.C.C.) promossa, con ricorso depositato il 22.9.2014 e successivamente notificato alle controparti da

- [REDACTED] in persona della madre esercente la potestà parentale, [REDACTED] con il difensore e dom. avvocato G. Campeis e con l'avvocato M. Lupoi, per procura speciale a margine dell'atto di citazione nella causa riassunta,

*attrice;*

contro

- [REDACTED] con il difensore e dom. avvocato L. Ponti e con il difensore avvocato S. Bartoli, per procure speciali a margine della comparsa di risposta,

- "[REDACTED] in persona dei legali rappresentanti [REDACTED] e "[REDACTED]



██████████", in persona dei legali rappresentanti ██████████  
██████████, entrambe nella qualità di *trustee dei trust* "██████████", con il  
difensore e dom. avvocato R. Omenetto, per procure speciali notarili  
prodotte con la comparsa di risposta,

*convenuti;*

avente ad **oggetto**: azioni di accertamento nullità atti negoziali.

Causa iscritta a ruolo il giorno 16.10.2014 e trattenuta a  
sentenza all'udienza di precisazione delle conclusioni del 9.2.2015.

#### CONCLUSIONI:

- **per parte attrice**: "Voglia il Tribunale, respinta ogni avversaria  
domanda, eccezione e difesa, tanto istruttorie che nel rito che nel  
merito: 1. accertare e dichiarare la nullità per illiceità della causa o  
comunque ex art. 1344 c.c. del trasferimento, avvenuto il 29 dicembre  
2000 da parte di ██████████, di 11.184.458 azioni della  
██████████ S.p.A., con sede in Milano, capogruppo del gruppo ██████████, in  
favore della società ██████████, con sede in Rotterdam,  
in quanto esclusivamente finalizzato, unitamente al coevo trasferimento  
da parte di ██████████ al trasferimento del controllo dell'intero  
gruppo ██████████ ai *trustee del trust* ██████████, istituito dal ██████████  
e dalla ██████████ il 17 agosto 2000, preordinatamente lesivo dei diritti  
dell'attrice, figlia del ██████████ ma non della ██████████ e strutturato  
in maniera da rendere particolarmente difficoltoso, se non anche  
impossibile, l'esercizio dei suoi diritti successori; 2. accertare e  
dichiarare che il *trust* ██████████, istituito dal defunto ██████████ ██████████





dell'atto di citazione, al punto 2); c) in via ulteriormente gradata, perché sia ordinata all'attrice (ai sensi degli artt. 102, comma 2°, e 183, comma 1°, c.p.c.) l'integrazione entro un termine perentorio del contraddittorio nei confronti delle società fiduciarie autrici dei conferimenti in trust (e, dunque, litisconsorti necessarie nel presente giudizio), con eventuale successiva declaratoria di estinzione del giudizio ex art. 307 c.p.c. laddove entro detto termine l'ordine suddetto non venisse ottemperato *ex adverso* (ciò per le ragioni esposte nella parte in diritto dell'atto di citazione, al punto 3); 2) nel merito, perché siano respinte le avverse domande, siccome infondate in fatto ed in diritto (ciò per le ragioni esposte nella parte in diritto dell'atto di citazione, al punto 4); 3) in via istruttoria, perché siano ammesse le prove testimoniali di cui alle memorie ex art.183 sesto comma n° 2 e n° 3 c.p.c. e perché siano respinte, per le ragioni esposte nella memoria ex art.183 sesto comma n° 3 c.p.c., le avverse richieste istruttorie. In ogni caso, vinte le spese di lite, ivi inclusa la maggiorazione del 15% a titolo di rimborso spese forfettarie ex art. 2 del D.M. n°55 del 10/3/2014.”

- **per le convenute società:** “Richiamate le eccezioni e le deduzioni finora svolte, ivi comprese quelle di cui all'udienza del 12.1.2015, NEL MERITO, come da comparsa di costituzione e risposta 25.9.2012. IN VIA ISTRUTTORIA, come da memoria ex art. 183, comma 6°, n° 2, c.p.c. 21.1.2013 e successiva memoria ex art. 183, comma 6°, n° 3, c.p.c. 8.2.2013”.” Si riportano, quindi, le conclusioni del primo atto richiamato: “In via preliminare dichiarare la mancanza di giurisdizione



del giudice italiano e/o assegni all'attrice un termine perentorio per l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle società fiduciarie autrici dei conferimenti in *trust*, stante il litisconsorzio di cui si è detto. Gli odierni convenuti dichiarano altresì che, nel caso in cui l'adito giudice italiano ritenesse di potersi pronunciare sul merito della presente lite, essi si rimettono a giustizia per quanto concerne la validità o meno del *trust* [redacted]. In ogni caso: si richiede rifusione delle spese di causa inerenti e conseguenti."

#### RAGIONI DELLA DECISIONE

[redacted], minorenni qui rappresentata dalla madre [redacted] è la figlia di [redacted] deceduto a Udine il 24.1 [redacted] [redacted] [redacted] era un imprenditore, esponente di riferimento di numerose società, italiane ed estere, che insieme costituivano il gruppo "[redacted]", così denominato dall'insegna di una importante catena di esercizi commerciali per la vendita di articoli di abbigliamento. I convenuti [redacted] [redacted] sono, rispettivamente, la moglie e i primi due figli del medesimo [redacted]. Il 17.8 [redacted] ovvero sia pochi giorni dopo la nascita dell'attrice, [redacted] [redacted] e [redacted] costituirono un *trust* di diritto inglese, denominato "[redacted]", nel quale fu poi conferito l'intero capitale della società lussemburghese [redacted] capofila di tutte le società appartenenti al gruppo "[redacted]". Le convenute "[redacted] [redacted]" e "[redacted]" sono i *trustee* del *trust*



██████████.

Sulla base dei fatti così in estrema sintesi riassunti, ██████████  
██████████ ha chiesto, con l'atto di citazione notificato ai  
convenuti a dicembre 2011, di accertare la nullità "dei negozi per mezzo  
dei quali il defunto ██████████ dispose che le partecipazioni  
societarie di cui era titolare sia direttamente che per interposta persona  
e/o società anche fiduciaria fossero trasferite a società straniere e  
comunque poste sotto il controllo del *trust* ██████████, da lui istituito il  
17.8.██████████, nonché di "accertare ... che il *trust* ██████████ ... è nullo e  
comunque non riconoscibile in Italia". Il tutto al fine di accertare che "le  
partecipazioni societarie trasferite sia direttamente che per interposta  
persona e/o società anche fiduciaria a società straniere e/o comunque  
poste dal defunto ██████████ sotto il controllo del '*Trust*  
██████████, ivi compreso l'intero capitale delle società ██████████  
██████████' ..., ██████████ ... e ██████████ ..., nonché le  
medesime società straniere ██████████ in  
liquidazione' e ██████████ ██████████ ██████████' formano parte dell'asse  
ereditario del sig. ██████████". La tesi di parte attrice è che  
sia la costituzione del *trust*, prima, che le varie operazioni capitali che  
misero sotto l'egida del *trust* l'intero gruppo, poi, sarebbero illegittime,  
perché complessivamente volte allo scopo di predisporre una disciplina  
della futura successione nel patrimonio di ██████████  
incompatibile con le norme italiane inderogabili che assicurano ad  
alcuni congiunti del *de cuius* una determinata quota indisponibile del



patrimonio ereditario.

Tutti i convenuti – seppure costituitisi con due distinti patrocini, da un lato gli altri eredi di [REDACTED] e dall'altro le due società *trustee* – hanno innanzitutto eccepito il difetto di giurisdizione del giudice italiano a pronunciarsi sulla validità del *trust* di diritto inglese, opinione che è stata fatta propria dal giudice precedentemente incaricato della decisione della causa, dapprima negando con ordinanza una tutela cautelare richiesta da parte attrice, quindi con sentenza definitiva pronunciata a verbale il 18.4.2013. Nelle more tra i due provvedimenti, parte attrice aveva però proposto ricorso in Corte di Cassazione per regolamento preventivo di giurisdizione, che è stato accolto dalle Sezioni Unite con l'ordinanza n° 14041/2014, che comporta l'automatico superamento della sentenza di questo tribunale del 18.4.2013, quantunque non autonomamente impugnata.

La causa è stata quindi riassunta da parte attrice e ripropone al giudice del merito tutte le questioni rimaste assorbite nel precedente diniego di giurisdizione. In particolare, i convenuti [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED], nella comparsa di risposta, hanno eccepito: la carenza di interesse ad agire dell'attrice, per essere la stessa una potenziale beneficiaria del *trust*, che indica come tali i figli del *de cuius* (peraltro con un dubbio testuale per quelli che il diritto inglese continua a definire "figli illegittimi"); la mancanza di integrazione del contraddittorio nei confronti delle "società fiduciarie", non meglio indicate, che trasferirono le partecipazioni sociali ai *trustee*; l'infondatezza nel merito della



pretesa nullità del *trust* e degli altri atti dispositivi. Nella memoria depositata nel termine di cui all'art. 183, comma 6°, n° 2, c.p.c., i predetti convenuti hanno altresì eccepito la nullità dell'atto di citazione "a causa dell'indeterminatezza del suo oggetto", con riferimento alla mancata specificazione dei negozi di cui si dovrebbe accertare la nullità e delle partecipazioni sociali che ne sarebbero state l'oggetto. Le convenute società *trustee* si sono invece limitate ad eccepire (a parte il difetto di giurisdizione che non è più *sub judice*) la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti delle "società fiduciarie", rimettendosi "a giustizia per quanto concerne la validità o meno del *trust* [REDACTED]".

Senza alcuna attività istruttoria e senza ulteriori scambi di memorie, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, nella quale parte attrice ha riformulato le proprie domande nei termini riportati in epigrafe. È quindi seguito lo scambio di compare conclusionali e memorie di replica.

All'udienza del 12.1.2015 (ovverosia la prima successiva alla riassunzione del processo), la difesa delle convenute società ha sollevato una preliminare eccezione di estinzione del processo per la pretesa inefficacia della riassunzione in quanto effettuata con ricorso depositato in cancelleria e non con comparsa ai sensi dell'art. 125 disp. att. c.p.c. Poiché l'eccezione è stata richiamata in sede di definitiva precisazione delle conclusioni e, sia pure fugacemente e senza argomentazioni a sostegno, anche nella comparsa conclusionale, poche parole vanno spese per rilevarne l'infondatezza. È principio da



lungo tempo affermato in giurisprudenza che la mera forma degli atti processuali non è un valore a sé stante, ma rileva soltanto in quanto implichi qualche conseguenza sul piano dello svolgimento del contraddittorio, con la conseguenza che un ricorso che abbia tutti i requisiti di contenuto dell'atto, diversamente denominato, previsto dalla legge – e che sia tempestivamente compiuto – è sicuramente idoneo a produrre i medesimi effetti, senza che sia possibile pronunciarne una inammissibilità, nullità o inefficacia solo per l'errata indicazione del *nomen* e la diversa modalità di introduzione nel processo (v. *ex multis*, Cass. 2.4.2009, n° 8014; Cass. 15.1.2013, n° 797, entrambe in materia di rito locatizio erroneamente introdotto con atto di citazione invece con ricorso). Tale principio giurisprudenziale è, del resto, perfettamente conforme a quanto disposto dall'art. 156, comma 3°, c.p.c. in merito alla irrilevanza della nullità di un atto processuale che abbia raggiunto lo scopo cui era destinato, con conseguente divieto al giudice di pronunciare quella nullità. Nel caso di specie, l'eccezione è stata sollevata in termini apodittici e senza nemmeno prospettare una mancanza di contenuto o un ritardo nella notificazione dell'atto di riassunzione del processo, sicché null'altro occorre scrivere in proposito.

Altra (e più consistente) eccezione preliminare è stata sollevata dalla difesa dei convenuti [REDACTED] e [REDACTED] e riguarda il mutamento nella formulazione delle definitive conclusioni di parte attrice rispetto a quelle rassegnate nell'atto introduttivo. Secondo parte



convenuta, si sarebbe trattato di una inammissibile, e comunque tardiva, *mutatio libelli*, mentre la difesa dell'attrice sostiene di essersi limitata a specificare e ridurre le domande originarie. A tale questione preliminare si ricollega l'altra – sollevata da tutti i convenuti già nelle comparse di risposta – avente ad oggetto la ritenuta necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di quegli ulteriori soggetti (“interposta persona e/o società anche fiduciarie”) cui si faceva ellittico riferimento nelle conclusioni dell'atto di citazione. Infatti, quel generico riferimento ad atti negoziali compiuti da *soggetti interposti* non compare più nelle conclusioni dell'attrice, così come definitivamente formulate, mentre vi compare, per la prima volta, la menzione di uno specifico atto di disposizione compiuto da [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] ovvero sia il “trasferimento, avvenuto il 29 dicembre 2000 ... di 11.184.458 azioni della [REDACTED] ... in favore della società [REDACTED] [REDACTED]”. In tal modo, le questioni in esame si intersecano anche con la terza eccezione preliminare, sollevata dalla difesa dei convenuti [REDACTED] e [REDACTED] nella memoria ex art. 183, comma 6°, n° 2, c.p.c., che fa leva sulla ritenuta nullità della domanda per indeterminatezza dell'oggetto, proprio in quanto le conclusioni originarie si riferivano indistintamente ai non meglio precisati “negozi per mezzo dei quali il defunto [REDACTED] dispose che le partecipazioni societarie di cui era titolare sia direttamente che per interposta persona ... fossero trasferite a società straniere”.

Le tre intrecciate questioni preliminari vanno dunque affrontate



congiuntamente. È opportuno rilevare, a scanso di equivoci, che la questione della nullità della domanda è stata espressamente lasciata “impregiudicata” dall’ordinanza sulla giurisdizione della Corte di Cassazione, la quale ha dichiarato che sulla stessa “spetta unicamente al giudice del merito pronunciarsi”. Ebbene, non vi è dubbio che le domande di parte attrice, così come inizialmente proposte nell’atto di citazione (e sostanzialmente tenute ferme fino alla prima precisazione delle conclusioni davanti a questo Tribunale), erano in buona parte nulle per assoluta incertezza dell’oggetto (artt. 163, comma 3°, n° 3, e 164, comma 4°, c.p.c.), non potendosi accertare la nullità di atti negoziali di cui non siano noti e specificati alcuni elementi essenziali (in particolare, il nome dei contraenti e l’oggetto). Tale nullità si poneva come pregiudiziale rispetto alla stessa verifica dell’integrità del contraddittorio, non potendosi certo disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di ipotetici contraenti non identificati, se non con l’indicazione che si poteva trattare di società “anche fiduciarie”. Sta di fatto che il giudice istruttore non rilevò d’ufficio la nullità della domanda (né fu invitato a farlo dalle parti convenute, se non dopo la prima udienza) e che non venne quindi fissato a parte attrice il termine perentorio di cui all’art. 164, comma 5°, c.p.c. Ciò assume particolare rilevanza proprio al fine di valutare l’ammissibilità della mutamento delle conclusioni operato da parte attrice all’udienza del 9.2.2015. Infatti, alla mancanza della doverosa fissazione del termine perentorio per sanare la nullità, non può che conseguire la facoltà per la parte di procedere



spontaneamente alla sanatoria fino alla definitiva precisazione delle conclusioni, essendo invece inammissibile solo una specificazione della domanda fatta con l'atto d'appello contro la sentenza di primo grado che abbia dichiarato la nullità (v., su quest'ultimo aspetto, Cass. 17.1.2014, n° 896 e Cass. 12.10.2012, n° 17408). Ciò ha fatto l'attrice chiedendo l'accertamento della nullità dello specifico atto negoziale posto in essere da [REDACTED] nel dicembre 2000 ed avente ad oggetto 11.184.458 azioni della [REDACTED] [REDACTED] trasferite alla [REDACTED]. Poiché tale atto rientra nella categoria di negozi genericamente indicata nelle conclusioni originarie, non si può condividere l'opinione di parte convenuta secondo cui il mutamento del tenore delle conclusioni avrebbe comportato una inammissibile *mutatio libelli*. Si è trattato, invece, di una specificazione della domanda, che non può essere considerata tardiva in mancanza di fissazione di un termine perentorio per sanare la nullità della citazione (naturalmente non sfugge a questo giudice che la formulazione di una valida domanda solo al momento della precisazione delle conclusioni rappresenta, a sua volta, un'anomalia del processo, la quale potrebbe comportare la necessità di altri rimedi, quali la "retrocessione" del processo stesso alla fase della prima udienza o comunque la concessione di ulteriori termini alla parte convenuta per formulare nuove difese contro la domanda finalmente sanata; ma, nel caso di specie, tali termini non sono stati richiesti e, del resto, non risulta che dalla precisazione della domanda siano derivate, in capo ai convenuti, nuove esigenze di allegare,



dedurre o produrre).

Detto questo, si deve osservare che la definitiva precisazione delle conclusioni di parte attrice ha sanato solo in parte la preesistente nullità delle domande, che residua manifesta nelle conclusioni di cui al capo 3, riverberandosi parzialmente sul successivo capo 4. Non sarebbe infatti possibile dichiarare genericamente la nullità di “tutti i negozi in forza dei quali [redacted] pose cespiti sotto il controllo dei *trustee* del *trust* [redacted] – la partecipazione nella [redacted] S.p.a., pari a 11.184.458 azioni, le partecipazioni nelle società straniere [redacted] (olandese) e [redacted] (lussemburghese) e quant’altro risulti”, nonché dichiarare che “conseguentemente ... tali cespiti sono rimasti di proprietà di [redacted] [redacted]”.

In definitiva, si deve constatare che parte attrice ha legittimamente specificato e ridotto la domanda facendo riferimento ad un determinato atto di trasferimento di quote posto in essere da [redacted] di cui si tratta di accertare l’eventuale nullità insieme a quella della collegata costituzione del *trust*, tenendo conto del più ampio contesto in cui entrambi gli atti furono posti in essere, ma senza potere estendere la pronuncia di accertamento anche ad atti indicati in modo del tutto generico, aspetto per il quale permane la nullità della domanda. In tal modo rimane escluso anche qualsiasi problema di integrazione del contraddittorio, non solo perché parte attrice ha infine omesso l’indeterminato riferimento a “interposta



persona e/o società anche fiduciarie”, ma anche perché non verranno esaminate nel merito le domande se non in quanto aventi ad oggetto atti determinati nei quali sono coinvolti, come parti o soggetti interessati, i soli convenuti.

Rimarrebbe, quale ultima questione preliminare sollevata, quella dell'interesse ad agire dell'attrice, alla quale si fa notare che, in quanto figlia di [REDACTED], essa potrebbe rientrare tra i beneficiari del *trust* '[REDACTED]' e, quindi, tra i soggetti avvantaggiati dalle operazioni che hanno portato sotto il controllo del *trust* la gestione dell'intero gruppo '[REDACTED]'. Per motivare la palese infondatezza dell'eccezione è necessario descrivere alcune caratteristiche del *trust* costituito da [REDACTED] e [REDACTED] il 17.8. [REDACTED]. Quali beneficiari dei fondi in *trust* sono indicati, oltre agli stessi disponenti, i loro figli e discendenti. La clausola relativa a questi ultimi (Parte I, art. 1.7) è evidentemente frutto di un errore nell'uso di un modello preconfezionato, perché prima si legge che figli e discendenti sono beneficiari siano essi legittimi, legittimati, illegittimi o adottati ("*whether legitimate, legitimated, illegitimate or adopted*"), ma subito dopo viene aggiunta l'esclusione di qualsiasi persona illegittima e dei suoi discendenti ("*but shall exclude any illegitimate person and his descendants*"). Per quel che riguarda i poteri affidati ai *trustee*, l'atto precisa che si tratta di un *trust* discrezionale (parte I, art. 4: "*Discretionary trust of capital and income*"), che permette ai *trustee* di pagare il capitale del *trust* a tutti i beneficiari o ad uno di loro, a



vantaggio di tutti o di uno soltanto, nelle proporzioni e nel modo da loro ritenuto opportuno (parte I, art. 6.1: “*The Trustees may pay or apply the whole or any part of the capital of the Trust Fund to or for the benefit of all or such of the Beneficiaries, in such share and in such manner generally as the Trustees shall in their discretion think fit.*”).

Queste poche indicazioni sul contenuto del *trust* [REDACTED] bastano per giustificare, in termini di interesse ad agire, la proponibilità delle domande qui svolte da [REDACTED] di cui non è in discussione che sia figlia e, quindi, erede legittimaria di [REDACTED] [REDACTED]. Non solo e non tanto per l'ambiguità che rende dubbia la sua inclusione tra i beneficiari (essendo una figlia nata al di fuori del matrimonio in corso tra [REDACTED] e [REDACTED]), ma anche, e in ogni caso, perché il *trust* discrezionale non garantisce all'erede legittimario quella quota certa e determinata del patrimonio del *de cuius* che le attribuisce inderogabilmente il diritto italiano. In astratto, nulla esclude che il comportamento futuro dei *trustee* determini un vantaggio economico per l'attrice, potendo essi, nella loro discrezionalità, riservarle una quota del capitale in *trust* anche superiore rispetto alla quota di legittima. Ma non si può negare l'interesse della parte a chiedere il ripristino di una condizione di certezza riconosciuta dalla legge (diritto ad una quota determinata del patrimonio del *de cuius*) e ritenuta dalla parte stessa preferibile rispetto ad una situazione di incertezza che pure comporti la mera possibilità di un trattamento più vantaggioso. Dunque l'attrice – pur non esercitando in questa sede



l'azione di riduzione – ha un concreto interesse (art. 1421 c.c.) a fare dichiarare la nullità di atti negoziali che hanno determinato una riduzione del patrimonio relitto dal *de cuius* che costituisce uno dei parametri per la determinazione della sua quota di legittima.

Nel merito, le azioni svolte dall'attrice sono infondate. In sostanza, la parte pone due questioni: una che riguarda specificamente il *trust*, che sarebbe nullo o comunque non riconoscibile in Italia, per contrarietà ai limiti posti dall'ordinamento interno al "mandato a donare" (art. 778 c.c.) e per violazione delle norme inderogabili che riguardano "i testamenti e la devoluzione dei beni successori, in particolare la legittima" (art. 15, comma 1°, lett. c, della Convenzione dell'Aja 1° 7.1985, ratificata dalla legge 16.10.1989, n° 364); una che riguarda il complesso degli atti negoziali con cui il gruppo di società fu posto sotto l'egida del *trust*, ritenuto integrare una fattispecie complessa di sequenza contrattuale "in frode alla legge" (art. 1344 c.c.).

È dunque solo con riferimento al *trust*, e non anche agli altri atti negoziali (altri atti dei quali, per quanto sopra rilevato circa i limiti di validità della domanda, è qui oggetto di accertamento la sola cessione di azioni di "██████████" fatta da ██████████ in favore di ██████████ che si propone un profilo di nullità intrinseca, che prescinde dal collegamento funzionale con gli altri atti. Peraltro, a ben vedere, ciò è esatto solo per quanto riguarda la pretesa violazione dei limiti imposti al mandato a donare, perché la ritenuta violazione delle norme inderogabili in materia di successione legittima



difficilmente potrebbe essere argomentata guardando al mero contenuto dell'atto istitutivo del *trust*, senza tenere conto dei successivi atti con cui a quel particolare regime fu sottoposta una parte considerevole del patrimonio di [REDACTED]

Per venire, quindi, all'esame della validità del *trust* '[REDACTED]', si deve premettere – quantunque la questione non sia stata nemmeno accennata dalle parti – che non si tratta di un c.d. *trust* interno, ai sensi dell'art. 13 della citata Convenzione dell'Aja del 1° 7.1985. Infatti, si tratta di un atto stipulato all'estero e volto a diventare strumento per la gestione di un ampio gruppo di società, di cui quelle al vertice sono società estere e nel quale i designati *trustee* sono soggetti esteri e non meramente domiciliati all'estero. Ciò esclude la rilevanza, nel caso di specie, della questione relativa all'attuale ammissibilità, nel nostro ordinamento, del riconoscimento dei *trust* interni, questione recentemente trattata e risolta in senso negativo da questo tribunale in altra causa in cui le parti erano parzialmente le medesime qui coinvolte.

Detto questo, nessun ostacolo ravvisandosi alla riconoscibilità e validità in astratto del *trust* '[REDACTED]' si tratta di vedere se la sua "causa concreta" si riveli contraria ai principi e alle norme inderogabili del nostro ordinamento. Ciò non può essere ritenuto, sicuramente, per la pretesa violazione delle norme in materia di mandato che, pur contemplando la possibilità di donare a favore di persona scelta da un terzo nell'ambito di una pluralità di persone indicate dal donante o rientranti in una determinata categoria di persone (art. 778, comma 2°,



c.c.), prevedono l'estinzione del mandato in caso di morte del mandante (art. 1722, n° 4, c.c.), mentre l'atto istitutivo del *trust* [REDACTED] prevede una durata massima del vincolo di 80 anni, con facoltà di estinzione anticipata solo a discrezione dei *trustee*. È sufficiente qui rilevare che l'istituzione di un *trust* è atto diverso dal mandato a donare e che, quindi, una volta riconosciutane l'astratta riconoscibilità nell'ordinamento interno, il riconoscimento non può essere negato o limitato soltanto perché la disciplina del *trust* risulta difforme da quella di altro e diverso istituto dell'ordinamento interno. In altri termini, la disciplina del mandato, e in particolare del mandato a donare, e i limiti eventualmente ivi imposti alla volontà negoziale dei privati non possono di per sé essere considerati un *tertium comparationis* per giudicare la validità del *trust*.

Il controllo della liceità della "causa concreta" comporta invece la necessità di verificare se chi ha istituito il *trust* abbia utilizzato quello strumento, nel caso concreto, allo scopo di aggirare l'applicazione di principi o norme dell'ordinamento interno e in una situazione in cui, al contrario, l'applicazione di quei principi o norme era da considerare inderogabile (v. Cass. 9.5.2014, n° 10105, che ha negato la riconoscibilità di un c.d. *trust* liquidatorio costituito da un imprenditore ormai insolvente al solo scopo di evitare l'applicazione della normativa fallimentare). Si torna, in tal modo, al tema fondamentale posto dall'attrice e che riguarda la pretesa violazione elusiva delle norme in materia di successione necessaria, ma non in termini di lesione della



sua quota di legittima – non avendo ella proposto in questa sede azione di riduzione – bensì in termini di funzionalità del *trust* rispetto all'obiettivo (illecito) di rendere inoperanti e impraticabili le tutele predisposte dalla legge in favore del legittimario leso. Tema fondamentale che, per essere adeguatamente apprezzato, si completa con l'allegazione, già contenuta nell'atto di citazione, che [REDACTED] conferì nel *trust* "[REDACTED]" "una parte sostanziale del proprio patrimonio" (nello stesso atto di citazione si legge, in modo ancora più preciso: "Nessun atto istitutivo di *trust* a vantaggio di beneficiari può da solo violare le nostre o le altrui norme in materia successoria perché esso è un mero negozio programmatico, che è riempito di contenuto per mezzo del negozio o dei negozi di trasferimento di beni al *trustee*, contestuali o meno all'atto costitutivo.>").

E poiché, lo si ripete, nella presente causa non viene svolta un'azione di riduzione (la quale nulla ha a che vedere con la validità dell'atto di disposizione patrimoniale, ma anzi si propone proprio contro atti che siano validi ed efficaci), non si tratta di verificare se l'istituzione del *trust* e il conferimento dei beni nello stesso abbiano comportato una lesione della legittima spettante a [REDACTED] bensì di accertare se quegli atti – nel loro complesso e a prescindere dalla effettiva lesione della legittima – siano stati volti allo scopo, o abbiano comunque avuto l'effetto, di eludere o rendere inattuabile la tutela dell'erede legittimaria.

La risposta è negativa. Quanto allo scopo perseguito dal



disponente, non si può fare a meno di osservare che oggetto dei conferimenti in *trust* furono, per pacifica allegazione di parte attrice, esclusivamente partecipazioni ai capitali di società tutte appartenenti ad un medesimo gruppo creato e coordinato dallo stesso [REDACTED]. È quindi ragionevole presumere che egli abbia avuto presente l'obiettivo di garantire continuità ad una gestione unitaria e coordinata del gruppo di imprese, piuttosto che quello di regolare la successione nel suo patrimonio in deroga alle cogenti norme della legge italiana. Se quest'ultimo fosse stato lo scopo, egli avrebbe conferito nel *trust* anche cespiti diversi rispetto alle partecipazioni societarie. Ma, soprattutto, non vi sarebbe stata ragione perché anche [REDACTED] mettesse sotto il regime del *trust*, tramite la cessione a "[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]", le azioni a lei intestate della "[REDACTED]". Atto, questo, incoerente e inutile se, come ventilato da parte attrice, l'intera operazione (istituzione del *trust* e successivo conferimento nello stesso delle partecipazioni sociali) fosse stata ideata quale *rimedio* alla recentissima nascita di una figlia fuori dal matrimonio. E ciò varrebbe a maggiore ragione, si badi bene, proprio qualora fosse vero quel che prospetta parte attrice, ovvero sia che anche le azioni intestate alla [REDACTED] fossero in realtà riferibili al [REDACTED]. Infatti, non avrebbe avuto senso, per eludere i diritti successorî della neonata fuori dal matrimonio, conferire in un *trust* cespiti che erano già meglio salvaguardati mediante l'intestazione alla moglie. Tutto, pertanto, induce a concludere che la "causa concreta" sottostante all'istituzione



del *trust* "██████████" e ai successivi negozi di trasferimento di partecipazioni sociali dovette essere una causa di tipo squisitamente imprenditoriale e commerciale e non patrimoniale e successoria.

Rimane da considerare la tesi di parte attrice secondo cui l'illegittimità della costituzione del *trust* "██████████" sarebbe comunque ricollegabile all'effetto oggettivo di rendere impraticabile l'esercizio dell'azione di riduzione, perché ██████████ ██████████ ██████████ essendo tra i (possibili) beneficiari delle discrezionali elargizioni dei *trustee*, non sarebbe in condizione di denunciare, finché perdura il *trust*, una effettiva, concreta e misurabile lesione della sua legittima.

La tesi e gli argomenti volti a sorreggerla non sono condivisibili. Infatti, una volta istituito il *trust* (che, per usare nuovamente le parole della difesa dell'attrice, non può "da solo violare le nostre o le altrui norme in materia successoria perché esso è un mero negozio programmatico"), ogni singolo atto di trasferimento di cespiti ai *trustee* (perché lo gestiscano secondo le regole del *trust*) è a tutti gli effetti un atto di disposizione patrimoniale astrattamente assoggettabile ad azione di riduzione (purché, ovviamente, sussistano tutti i relativi presupposti e, in primo luogo, che si tratti di un atto di liberalità, non necessariamente in forma di donazione: art. 809, comma 1°, c.c.). Il fatto che il legittimario che agisce in riduzione sia indicato tra i possibili beneficiari del *trust* nulla toglie alla constatazione che quel cespite è ormai definitivamente uscito dal patrimonio del *de cuius* per entrare nel patrimonio segregato che fa capo al *trustee*, unico destinatario



dell'eventuale azione di riduzione. In tal modo, senza alcuna necessità di mettere in discussione la riconoscibilità e la validità di un *trust* che di per sé non interferisce con le norme interne inderogabili che regolano “i testamenti e la devoluzione dei beni successori, in particolare la legittima” (e, conseguentemente, senza necessità di impegnare il giudice nella doverosa ricerca della possibilità “di realizzare gli obiettivi del *trust* con altri mezzi giuridici”: v. art. 15, comma 2°, Convenzione dell'Aja 1°.7.1985), le legittime esigenze di tutela dell'attrice vengono ricondotte nell'alveo dei consueti strumenti, ma anche del necessario assolvimento dei comuni oneri di allegazione e di prova dei fatti posti a fondamento di un'ipotetica azione di riduzione.

Così respinte le domande, le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, con la precisazione che le spese del regolamento di competenza sono già state regolate dalla Corte di Cassazione. Per quanto riguarda [REDACTED] e [REDACTED], viene accolta la richiesta di distrazione in favore del difensore, nonostante la mancanza di un'esplicita dichiarazione di avere anticipato le spese e non percepito gli onorari, in adeguamento all'elastico orientamento interpretativo dell'art. 93 c.p.c. fatto proprio dalla Corte di Cassazione (Cass. 6.4.2006, n° 8085; conf. Cass. 24.9.2009, n° 20547).

La sentenza è provvisoriamente esecutiva *ex lege* (art. 282 c.p.c. e Cass. 10.11.2004, n° 21367).

**P. Q. M.**



Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n° 5475/12 R.A.C.C. (con cui è stata riassunta la causa già iscritta al n° 6584/11 R.A.C.C.) promossa, con ricorso depositato il 22.9.2014, da [REDACTED] rappresentata dalla madre esercente la potestà parentale, [REDACTED] contro [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]”, così decide:

1. dichiarata la parziale nullità della domanda per indeterminatezza dell'oggetto nei termini di cui in motivazione, respinge, per il resto, le domande di parte attrice, perché infondate;
2. condanna parte attrice al pagamento, in favore di [REDACTED] [REDACTED] delle spese di lite, che liquida in € 13.800, di cui € 12.000 per compensi ed € 1.800 per rimborso forfettario;
3. condanna parte attrice al pagamento – in favore di [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] ma con distrazione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., a favore del difensore avvocato Roberto Omenetto – delle spese di lite, che liquida in € 13.800, di cui € 12.000 per compensi ed € 1.800 per rimborso forfettario;
4. dà atto che la sentenza è provvisoriamente esecutiva *ex lege*.

*Così deciso in Udine, il 14.8.2015.*

Il Giudice.

(dott. Andrea Zuliani)

